



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 191

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 6/DDL del 15 marzo 2023)

**DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2023 IN
MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE, EDIFICI DI CULTO,
GOVERNO DEL TERRITORIO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 17 marzo 2023.

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2023 IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE, EDIFICI DI CULTO, GOVERNO DEL TERRITORIO

Relazione:

Con il presente disegno di legge, al fine di rispondere alle nuove richieste di regolamentazione o di adeguamento del quadro normativo esistente, si propone per l'anno 2023, in continuità con l'indirizzo seguito nel corso degli ultimi anni, l'approvazione di norme finalizzate alla semplificazione, manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente, prive di impatto sul bilancio regionale, raggruppate per settori omogenei di materie di competenza della Seconda Commissione consiliare permanente.

Nello specifico il testo del disegno di legge interviene in materia di protezione civile, ambiente, edifici di culto, governo del territorio, e si compone complessivamente di undici articoli, suddivisi in cinque Capi, comprese le disposizioni transitorie e finali.

Il Capo primo contiene un unico articolo con il quale si prevede una modifica all'articolo 24 della legge regionale 1° giugno 2022, n. 13 "Disciplina delle attività di protezione civile". Con la modifica proposta si intende attribuire alla Giunta regionale la possibilità di concedere contributi per particolari esigenze operative ad integrazione degli altri finanziamenti del servizio regionale di protezione civile. I contributi sono finalizzati a sostenere iniziative od interventi riconosciuti dalla Giunta regionale di carattere strategico e rilevanza regionale e la loro realizzazione è affidata ai componenti del Servizio regionale, cioè la Regione, le province, la Città Metropolitana di Venezia, i comuni e le loro forme associative, oltre che alle strutture operative del servizio regionale quali ARPAV, le altre aziende regionali, le aziende sanitarie, il volontariato organizzato iscritto all'elenco regionale, gli enti ed istituti di ricerca con finalità di protezione civile operanti nel territorio regionale.

Il Capo secondo si compone di quattro articoli che intervengono nella materia dell'ambiente con modifiche a quattro diverse leggi regionali.

L'articolo 2 del DDL apporta una modifica alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" al fine di aggiornarne il testo alla vigente normativa statale di riferimento e, ad individuare in maniera chiara e univoca, le competenze in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, stabilendo che per gli impianti non soggetti ad autorizzazione all'installazione ed esercizio per la produzione di energia elettrica, gli aspetti ambientali relativi alle emissioni in atmosfera siano valutati nel complesso dello stabilimento attraverso il medesimo procedimento autorizzativo in capo ad un'unica Autorità competente.

Con l'articolo 3 si prevede l'abrogazione di due commi dell'articolo 79 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" che prevedono ancora il rinvio ad una competenza regionale in tema di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, che l'evoluzione normativa statale ha reso obsoleta in quanto oggi l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera confluisce nei provvedimenti autorizzativi unici, la cui competenza è compiutamente definita dalla vigente normativa statale e regionale, ovvero costituisce atto autonomo ove la norma non preveda il rilascio di un titolo

autorizzativo per la produzione di energia elettrica. L'articolo 4 modifica l'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche", che dispone in merito agli organi dei Consigli di bacino per il servizio idrico integrato, al fine di uniformare tale disposizione normativa con quella vigente per i Consigli di Bacino del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge finanziaria 2010)", e consentire in tal modo ai sindaci di poter delegare la partecipazione all'Assemblea d'Ambito anche a soggetti diversi dall'assessore comunale, come attualmente prevede la disposizione della legge regionale 17/2012 che si intende modificare.

Infine, con l'articolo 5 si prevede una modifica all'articolo 3 della citata legge regionale 52/2012 finalizzata ad introdurre una specifica previsione che disciplini l'iter di approvazione per le richieste dei singoli Comuni di passaggio da un Consiglio di bacino ad un altro, al di fuori della fattispecie prevista dall'art. 3, commi 1 e 1 bis della medesima legge che si riferisce esclusivamente alla diversa approvazione di riconoscimento dei bacini territoriali, immediatamente precedente alla costituzione degli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale (EGATO).

Con il Capo terzo si interviene in materia di edifici di culto con un articolo diretto a modificare l'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione".

La modifica è finalizzata a permettere il finanziamento regionale diretto a favore di edifici di culto delle confessioni religiose organizzate ai sensi degli artt. 7 e 8 della Costituzione, anche quando questi non sono nelle proprietà di un ente della confessione religiosa medesima. In questi casi, previa sottoscrizione di un comodato d'uso o altra forma di utilizzo, l'istanza è presentata dal rappresentante legale dell'ente proprietario. Il Capo quarto concerne la materia del governo del territorio e si compone di tre articoli diretti a modificare altrettanti articoli della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

Il primo, l'articolo 7 del DDL, modifica l'articolo 45 ter della l.r. 11/2004 per consentire, in un'ottica di semplificazione e in coerenza con quanto previsto dall'art. 146 del D.lgs. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, di ricomprendere le forme associative e di cooperazione fra enti locali, come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, tra i soggetti ai quali la Regione può delegare la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio.

L'articolo 8 del DDL modifica l'articolo 45 quater della l.r. 11/2004. La modifica proposta, in coerenza con la finalità di promuovere forme di cooperazione tra enti che favoriscano, tra l'altro, una maggiore qualità dei servizi erogati ai cittadini, consente ai comuni di esercitare le funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio ad essi delegate anche attraverso forme di convenzionamento con gli Enti Parco regionali inseriti nell'Elenco degli enti idonei.

Con l'articolo 9 si apporta infine una modifica all'articolo 45 septies della l.r. 11/2004 che ha istituito l'Osservatorio regionale per il paesaggio con il

compito di predisporre studi, raccogliere dati e formulare proposte per la determinazione degli obiettivi di qualità del paesaggio.

In questi anni di attività l'Osservatorio regionale ha promosso la costituzione di osservatori in ambito locale, come luogo privilegiato per poter raccogliere le indicazioni che le popolazioni percepiscono come esigenze primarie e, conseguentemente, adottare iniziative specifiche rispondenti alle suddette esigenze. Con la modifica proposta si intende istituzionalizzare tale previsione, stabilendo con legge che gli Osservatori locali per il paesaggio aderiscono alla Rete regionale al fine di avvicinare, rafforzare ed estendere i principi della Convenzione Europea a tutto il territorio regionale.

Chiude il testo normativo ordinamentale il Capo quinto con due disposizioni finali: la prima contiene la clausola di neutralità finanziaria con cui si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto; la seconda norma prevede che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2023 IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE, EDIFICI DI CULTO, GOVERNO DEL TERRITORIO

CAPO I - Disposizioni in materia di protezione civile

Art. 1 - Modifica all'articolo 24 della legge regionale 1° giugno 2022, n. 13 "Disciplina delle attività di protezione civile".

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 1° giugno 2022, n. 13 è inserito il seguente:

"3 bis. Al fine di assicurare particolari esigenze operative finalizzate a sostenere e potenziare il servizio regionale di protezione civile, la Giunta regionale può individuare eventuali interventi di carattere strategico a rilevanza regionale, da realizzare da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, prevedendo, altresì, nei limiti della disponibilità del fondo di cui al comma 1, un contributo per la realizzazione degli stessi."

(Direzione Protezione civile, sicurezza e polizia locale)

Relazione

La modifica in questione intende attribuire alla Giunta regionale la possibilità di concedere contributi per particolari esigenze operative ad integrazione degli altri finanziamenti del servizio regionale di protezione civile. I contributi sono finalizzati a sostenere iniziative od interventi riconosciuti dalla Giunta regionale di carattere strategico e rilevanza regionale e la loro realizzazione è affidata ai componenti del Servizio regionale di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, cioè la Regione, le province, la Città Metropolitana di Venezia, i comuni e le loro forme associative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" oltre che alle strutture operative del servizio regionale quali ARPAV, le altre aziende regionali, le aziende sanitarie, il volontariato organizzato iscritto all'elenco regionale, gli enti ed istituti di ricerca con finalità di protezione civile operanti nel territorio regionale.

Riferimenti normativi

Legge regionale 1° giugno 2022, n. 13 "Disciplina delle attività di protezione civile". Art. 24 - Interventi per il potenziamento del Servizio regionale di protezione civile.

1. Al fine dare attuazione al Piano regionale, nonché di sviluppare e mantenere in efficienza il Servizio regionale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 26 per il volontariato organizzato iscritto all'Elenco, la Giunta regionale istituisce un fondo iscritto nel bilancio regionale e, nei limiti della disponibilità di bilancio, è autorizzata a:

- a) erogare contributi per l'acquisto di attrezzature e mezzi e per la realizzazione, la ristrutturazione, l'acquisto e l'allestimento di strutture finalizzate alle attività previste dalla presente legge;
- b) erogare contributi per la copertura delle spese di funzionamento dei soggetti del Servizio regionale;
- c) erogare contributi per la redazione e l'aggiornamento dei piani di protezione civile;
- d) cedere in uso a titolo gratuito o in comodato beni appartenenti al patrimonio della Regione.

2. La Giunta regionale può concedere i benefici previsti al comma 1, oltre che alle componenti ed alle strutture operative del Servizio regionale, anche ai soggetti concorrenti di cui all'articolo 2, comma 4, previa specifica convenzione.

3. La Giunta regionale stabilisce criteri, modalità e termini per l'erogazione dei

contributi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e per la presentazione delle relative domande, tenendo conto anche dell'estensione territoriale, della popolazione residente, e dei rischi del territorio.

4. La Regione assicura alle proprie strutture adeguate risorse finanziarie per l'acquisizione, la manutenzione e l'impiego di idonei dispositivi, mezzi e attrezzature per lo svolgimento delle attività di protezione civile e lotta attiva agli incendi boschivi.

CAPO II - Disposizioni in materia di ambiente

Art. 2 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente".

1. La lettera b) del numero 2) del primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, è sostituita dalla seguente:

"b) autorizzando gli stabilimenti ai sensi della parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, secondo le disposizioni di cui all'articolo 269 del medesimo decreto, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5 bis;"

(Direzione Ambiente e Transizione Ecologica)

Relazione

Attualmente l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica è regolata a livello nazionale dal D.P.R. 53/1998 il quale prevede espressamente i casi di esenzione dall'autorizzazione. Il D.lgs. 115/2008, per gli impianti di cogenerazione, e il D.Lgs. 387/2003 per gli impianti che utilizzano fonti rinnovabili, hanno introdotto per gli impianti di produzione di energia un procedimento unico volto all'ottenimento di un provvedimento di autorizzazione comprendente tutti i titoli necessari all'installazione ed esercizio degli impianti stessi. Tra questi titoli è ricompreso quello che autorizza le emissioni in atmosfera generate da tali impianti. In linea del tutto generale, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è stata delegata alle Province con l'art. 5 della

L.R. 33/1985, ma rimane temporaneamente di competenza regionale per quanto riguarda i soli impianti di produzione di energia termoelettrica inferiore a 300MW in virtù degli artt. 42 c. 2 bis, 44 c. 2 lett. b) e 79 c. 4 della L.R. 11/2001 (che norma il conferimento di funzioni alle autonomie locali in attuazione del d.lgs. 112/98). La lettura combinata degli artt. 5 della L.R. 33/85 e 79 c. 4 della L.R. 11/2001 può ingenerare disordine sull'attribuzione delle competenze regionali in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Infatti le formulazioni facendo espresso riferimento alla normativa sulle emissioni in atmosfera precedente a quella attualmente vigente, introdotta dalla parte V del D.lgs. 152/2006 e da questa abrogata, possono portare conseguenze, anche di tipo procedimentale, in particolare per quanto riguarda:

- l'autorizzazione alle emissioni di impianti di produzione di energia termoelettrica, che non siano soggetti ad autorizzazione per la produzione di energia elettrica;
- l'autorizzazione alle emissioni di impianti inseriti in attività produttive che, già sottoposte ai regimi di AIA, AUA, o art 269 del D.lgs. 152/2006, necessitano dell'autorizzazione alla produzione di energia elettrica per la presenza di un impianto di energia termoelettrica non rientrante nelle esenzioni del D.P.R. 53/1998.

Con la modifica proposta si consegue non solo l'aggiornamento dell'articolo 5 della legge regionale n. 33 del 1985, con riferimento alla normativa statale vigente, ma anche l'identificazione chiara e univoca delle competenze, permettendo che, per impianti non soggetti ad autorizzazione all'installazione ed esercizio per la produzione di energia elettrica, gli aspetti ambientali relativi alle emissioni in atmosfera siano valutati nel complesso dello stabilimento attraverso il medesimo procedimento autorizzativo in capo ad un'unica Autorità competente.

Riferimenti normativi

Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” Art. 5 - Competenze della Provincia.

Le attività della Provincia, nel quadro dell’ordinamento statale richiamato all’articolo 1 e delle funzioni a essa delegate dalla presente legge, consistono principalmente in:

1) rilevamento ed elaborazione di dati ambientali di interesse provinciale, nell’ambito del coordinamento regionale di cui all’articolo 4, primo comma, punto 4, lettera a), segnalando altresì alla Regione e ai Comuni le situazioni richiedenti provvedimenti di loro competenza;

2) esercizio delegato del controllo preventivo:

a) approvando i progetti degli impianti di seconda categoria di cui all’ articolo 49, primo comma, lettera a), le loro eventuali modifiche per ampliamento o ristrutturazione o trasferimento in altre località e rilasciando le relative autorizzazioni all’esercizio; nonché autorizzando gli impianti di seconda categoria di cui all’articolo 49, primo comma, lettera c);

b) autorizzando gli impianti ad uso industriale o di pubblica utilità, di cui al dpr 24 maggio 1988, n. 203, ai sensi degli articoli 6, 12 e 15 di detto decreto;

c) omissis

d) omissis

e) autorizzando gli scarichi nelle unità geologiche profonde e nelle acque costiere marine;

f) verificando la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b), e c) del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, e dalle piccole aziende agroalimentari individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all’articolo 112, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione presentata dagli interessati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 112;

g) omissis

h) omissis

i) omissis

l) rilasciando le autorizzazioni all’esercizio degli impianti di prima categoria di cui all’articolo 35;

m) omissis

3) esercizio del controllo successivo su:

a) le caratteristiche degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti produttivi non recapitanti in pubbliche fognature;

b) omissis

c) omissis

d) l’applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua; d bis) la corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, e dalle piccole aziende agroalimentari individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all’articolo 112, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, in conformità a quanto dichiarato nella comunicazione presentata dagli interessati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 112;

4) formazione e aggiornamento del catasto:

a) degli insediamenti produttivi e di quelli assimilati;

b) delle fonti fisse di emissione nell’atmosfera, provenienti da insediamenti non esclusivamente domestici;

c) di tutti gli scarichi, pubblici e privati, sversanti nei corpi idrici superficiali;

d) omissis

Art. 3 - Abrogazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 79 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 79 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, sono abrogati.

(Direzione Ambiente e Transizione Ecologica)

Relazione

La L.R. 11/2001, all'art. 79 commi 3 e 4 tratta la connessione tra la disciplina inerente l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e la materia dell'autorizzazione alla produzione di energia. Nella vigente formulazione dei commi 3 e 4, si assume come riferimento il DPR 203/88, concernente norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, oggi abrogato, creando confusione sulla corretta attribuzione delle competenze.

Il DPR 203/88, per effetto del combinato dei commi 1 e 2 dell'art. 17 stabiliva che in caso di centrali termoelettriche il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera non spettasse all'autorità competente individuata dal medesimo DPR, ma tale autorizzazione fosse parte integrante dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di questi stessi impianti, da rilasciare a livello statale ai sensi della normativa allora vigente in materia di produzione di energia.

Con l'attuazione del conferimento di diverse funzioni statali a regioni ed enti locali, avvenuta con D.lgs. 112/98 e recepita in Veneto con L.R. 11/2001, la competenza statale sugli impianti di produzione di energia termoelettrica si è limitata a quelli di potenza termica superiore a 300 MW.

La competenza per gli impianti di soglia inferiore a 300 MW, che il D.lgs. 112/98 poneva in capo alle Province, è stata temporaneamente attribuita alla Regione, per effetto dell'art. 42 c. 2 bis della L.R. 11/2001, fino all'approvazione del Piano Energetico Regionale.

Con l'entrata in vigore dalla Parte V del D.lgs. 152/06, il DPR 203/88 è stato interamente abrogato e dalla stessa sostituito. Oggi l'art. 269 del D.lgs. 152/06 stabilisce che l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera venga rilasciata dall'autorità competente a tutti gli stabilimenti - come definiti dall'art. 268 c. 1 lett. h) - che producono emissioni in atmosfera e che siano esclusi dal campo di applicazione dell'autorizzazione integrata ambientale. I procedimenti di rilascio dell'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica sono compiutamente normati a livello statale. Il D.lgs. 115/2008 art 11 (impianti di cogenerazione) e D.Lgs 387/2003 artt. 12 (impianti che utilizzano fonti rinnovabili) prevedono un procedimento unico in cui confluiscono tutte le autorizzazioni, nulla osta, atti di assenso necessari (inclusa pertanto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera). Inoltre, la Parte II del D.lgs. 152/2006 e la L.R. 4/2016 definiscono le procedure e le competenze in caso di impianti la cui soglia ricada in Autorizzazione Integrata Ambientale, titolo che sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW, ricadendo sempre nell'ambito di applicazione dell'AIA e della VIA di competenza statale, sono sottoposti a procedimenti autorizzativi che prevedono la partecipazione ai lavori della Conferenza di Servizi da parte degli enti interessati, tra cui Regione ed enti territoriali pertinenti per territorio, i quali esprimono in quella sede i loro pareri.

Nei casi per i quali la vigente normativa in materia di energia non prevede il rilascio di un'autorizzazione, l'autorizzazione alle emissioni va rilasciata come provvedimento autonomo.

L'evoluzione normativa ha pertanto reso obsolete le specificazioni di cui ai commi 3 e 4 all'art 79 della L.R. 11/2001, che si intendono appunto abrogare, in quanto, come sopra espresso, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera confluisce nei provvedimenti autorizzativi unici, la cui competenza è compiutamente definita dalla vigente normativa statale e regionale, ovvero costituisce atto autonomo ove la norma non preveda il rilascio di un titolo autorizzativo per la produzione di energia elettrica.

Riferimenti normativi

Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112."

Art. 79 - Disposizioni generali e di rinvio.

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli successivi, nelle materie disciplinate dalla presente sezione resta ferma la ripartizione delle competenze fra Regione ed enti locali prevista dalle leggi regionali vigenti.

2. La Regione con propria legge da approvare entro due anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento approva un testo unico che disciplina in modo organico la materia della presente sezione.

3. È di competenza della Regione l'espressione del parere di cui all'articolo 17, comma 2, del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203 "Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183", previsto esclusivamente per gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o superiore a 300 MW termici.

4. Per gli impianti di produzione di energia termoelettrica di potenza inferiore a 300 MW termici il provvedimento di autorizzazione alla installazione ed esercizio vale anche quale autorizzazione ai sensi del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203.

Art. 4 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche".

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 le parole: "*dall'assessore comunale delegato*" sono sostituite dalle seguenti: "*loro delegati con competenza in ordine alle attività di cui al comma 2*".

(Direzione Ambiente e Transizione Ecologica)

Relazione

La L.R. 27 aprile 2012, n. 17 e la L.R. 31 dicembre 2012, n. 52 dettano disposizioni relative alla costituzione degli Enti di governo degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) rispettivamente per il servizio idrico integrato e per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, denominati Consigli di Bacino, con riguardo in particolare alla partecipazione degli Enti locali alle Assemblee d'ambito quali organi di funzionamento dei medesimi.

Si evidenzia a tale proposito che le leggi regionali sopracitate dettano disposizioni differenti in relazione alla possibilità di delega alla partecipazione alle succitate Assemblee d'ambito da parte di rappresentanti degli Enti locali; nello specifico la L.R. 27 aprile 2012, n. 17 istitutiva dei Consigli di Bacino del servizio idrico integrato, all'art. 4, comma 1, lett. a), prevede in particolare che "Gli organi dei Consigli di bacino sono: a) l'assemblea, composta dai sindaci, o dall'assessore comunale delegato, dei comuni ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale [...]"; la L.R. 31 dicembre 2012, n. 52, istitutiva dei Consigli di Bacino del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani all'art. 4, comma 2, con riguardo alla convenzione costitutiva dell'Ente, prevede che "La

convenzione di cui al comma 1 prevede: a) la costituzione di un'assemblea di bacino, presieduta da un presidente espresso dalla maggioranza dei componenti l'assemblea e formata dai rappresentanti degli enti locali partecipanti al consiglio di bacino, o loro delegati, con competenza in ordine alle attività di cui all'articolo 3".

In relazione a quanto sopra esposto si evidenzia pertanto che, mentre la legge istitutiva dei Consigli di Bacino del servizio idrico integrato prevede che in seno all'Assemblea la rappresentanza dell'Ente locale, propria del sindaco, possa essere delegata esclusivamente ad un assessore comunale, la legge istitutiva dei Consigli di Bacino del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani prevede invece una possibilità di delega generalizzata. Con la presente si propone la modifica dell'art. 4 della L.R. 27 aprile 2012, n. 17, al fine di uniformare tale disposizione normativa con quella vigente per i Consigli di Bacino del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e consentire in tal modo ai sindaci di poter delegare la partecipazione all'Assemblea d'Ambito anche a soggetti diversi dall'assessore comunale.

Riferimenti normativi

Legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche" Art. 4 – Organi dei Consigli di bacino.

1. Gli organi dei Consigli di bacino sono:

- a) l'assemblea, composta dai sindaci, o dall'assessore comunale delegato, dei comuni ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale;
- b) il presidente, eletto dall'assemblea fra i suoi componenti, cui compete la rappresentanza legale;
- c) il comitato istituzionale, organo amministrativo interno, di supporto all'assemblea e al presidente, è presieduto dal presidente del consiglio di bacino, è composto da tre a sette membri, eletti dall'assemblea tra i suoi componenti e dura in carica cinque anni e comunque fino all'elezione del nuovo comitato;
- d) il direttore, nominato dall'assemblea, con l'incarico di dirigente della struttura operativa del consiglio di bacino. La nomina del direttore dell'ambito territoriale interregionale ottimale Lemene di cui all'articolo 2, comma 3, viene disciplinata nell'ambito dell'intesa con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, richiamata nel medesimo articolo;
- e) un revisore legale, nominato dall'assemblea, ai sensi della normativa vigente.

2. Il Consiglio di bacino svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) approva il regolamento per il proprio funzionamento nonché per la struttura operativa;
- b) approva la programmazione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 7;
- c) approva le modalità organizzative del servizio idrico integrato e procede all'affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente;
- d) approva la convenzione regolante i rapporti tra il Consiglio di bacino ed i gestori del servizio idrico integrato, in conformità allo schema di convenzione approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 2;
- e) ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 14 dell'articolo 10 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 "Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia", convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, predispone la tariffa del servizio idrico integrato, di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", oltre alle relative revisioni periodiche, conformemente alle componenti di costo per la sua determinazione, al metodo tariffario, nonché alle modalità di sua revisione periodica definiti, ai sensi delle lettere c) e d) del comma 14 dell'articolo 10 del decreto legge n. 70 del 2011, dall'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, detta "Agenzia", di cui al comma 11 dell'articolo 10 del medesimo decreto legge n. 70 del 2011;
- f) approva i bilanci previsionali e consuntivi del Consiglio di bacino;
- g) propone eventuali modifiche dei confini degli ambiti territoriali ottimali.

3. Le modalità di funzionamento degli organi del Consiglio di bacino sono individuate dalla Giunta regionale nello schema di convenzione di cui all'articolo 3, comma 3.

Art. 5 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge finanziaria 2010)"".

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, abrogato dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 "Modifica alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2010)""", è inserito il seguente:

"3 bis. La procedura di cui alla lettera b) del comma 1 ter si applica anche alla proposta di passaggio ad un bacino territoriale diverso da quello approvato dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 1 e 1 bis presentata dal singolo comune, previa deliberazione del consiglio comunale, adeguatamente motivata dalle valutazioni relative ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tale procedura è avviata, previo parere dei consigli di bacino di provenienza e di destinazione, i quali sono tenuti a considerare la salvaguardia della propria operatività ed il rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità."

(Direzione Ambiente e Transizione Ecologica)

Relazione

La presente proposta normativa è finalizzata all'introduzione, nella L.R. 52/2012, di una specifica previsione che disciplini l'iter di approvazione per le richieste dei singoli Comuni di passaggio da un Consiglio di bacino ad un altro, al di fuori della fattispecie prevista dall'art. 3, commi 1 e 1 bis che si riferisce esclusivamente alla diversa approvazione di riconoscimento dei bacini territoriali, immediatamente precedente alla costituzione degli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale (EGATO).

Riferimenti normativi

Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)""

Art. 3 - Bacini territoriali e consigli di bacino.

1. Per favorire, accelerare e garantire l'unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio regionale, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale.

1 bis. La Giunta regionale, su proposta motivata degli enti locali interessati, può approvare il riconoscimento di bacini territoriali di diversa dimensione, infraprovinciale o interprovinciale, in base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica, anche ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138

“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni.

1 ter. Ai fini del procedimento di definizione di bacini di carattere infraprovinciale o interprovinciale di cui al comma 1 bis:

a) le istanze presentate anche ai sensi dell’articolo 3 bis del decreto legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 2011 e successive modificazioni, sono considerate quali proposte, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 bis;

b) la Giunta regionale è tenuta a pronunciarsi sulle proposte di cui alla lettera a) del presente comma, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

2. omissis

3. omissis

4. Gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali, esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino.

5. I consigli di bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dall’apposita convenzione di cui all’articolo 4 che li istituisce, e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani.

6. I consigli di bacino subentrano nelle funzioni già di competenza delle autorità d’ambito istituite ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e successive modificazioni, ed, in particolare, esercitano le seguenti attività:

a) quantificazione della domanda di servizio e determinazione della sua articolazione settoriale e territoriale;

b) individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale;

c) indicazione della procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero; su delega regionale i consigli di bacino possono procedere all’affidamento della gestione e realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, previsti dalla programmazione regionale, da svolgersi secondo modalità conformi alla normativa vigente in materia ed alle disposizioni previste dalla convenzione stessa;

d) approvazione e stipulazione del contratto di servizio e della carta del servizio regolante i rapporti con i soggetti gestori dei rifiuti urbani;

e) determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

f) vigilanza sulla corretta erogazione del servizio da parte del gestore del servizio;

g) individuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle relative modalità attuative, finalizzate al raggiungimento delle percentuali di cui all’articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni;

h) formulazione delle osservazioni al piano regionale di gestione dei rifiuti urbani di cui all’ articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e successive modificazioni, già di competenza delle autorità d’ambito, ai sensi dell’articolo 199, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche ai fini della realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.

7. I consigli di bacino non possono svolgere attività di gestione operativa relative alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.

CAPO III - Disposizioni in materia di interventi per gli edifici di culto

Art. 6 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione".

1. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 29 luglio 2022, n. 19 "Disposizioni di adeguamento ordinamentale in materia di interventi pe gli edifici di culto, di mobilità e di sicurezza stradale, di governo del territorio, di difesa del suolo, di politiche dell'ambiente e di parchi regionali", dopo le parole: "*confessione religiosa*" sono inserite le seguenti: "*, proprietarie dei beni immobili finanziabili. Nei casi in cui tali beni siano di proprietà di persone giuridiche pubbliche o private, l'istanza è presentata dai rispettivi rappresentanti legali*".

(Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia)

Relazione

La modifica che si intende proporre è finalizzata a permettere il finanziamento regionale diretto a favore di edifici di culto delle confessioni religiose organizzate ai sensi degli artt. 7 e 8 della Costituzione anche quando questi non sono nelle proprietà di un ente della confessione religiosa medesima. In questi casi, previa sottoscrizione di un comodato d'uso o altra forma di utilizzo, l'istanza è presentata dal rappresentante legale dell'ente proprietario.

Riferimenti normativi

Legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione" Art. 3 - Interventi regionali.

1. La Giunta regionale, per la medesima categoria di edifici di cui all'articolo 1, è autorizzata a concedere contributi per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo:

- a) sino a un massimo dell'80 per cento della spesa di progetto, quando si tratti di edifici di interesse storico, artistico o monumentale vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- b) sino a un massimo del 50 per cento della spesa di progetto, per gli edifici non rientranti fra quelli della lettera a);
- c) sino a un massimo dell'80 per cento della spesa di progetto per interventi di conservazione e restauro di beni mobili vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004.

2. L'istanza di contributo è presentata dalle autorità competenti, individuate in base all'ordinamento di ciascuna confessione religiosa. L'erogazione del contributo è disposta in una unica soluzione sulla base della documentazione di collaudo dei lavori e della dichiarazione di avvenuta esecuzione degli stessi da parte delle medesime autorità.

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla vigente legge regionale in materia di lavori pubblici.

CAPO IV - Disposizioni in materia di governo del territorio

Art. 7 - Modifiche all'articolo 45 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

1. Al comma 3 dell'articolo 45 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 dopo le parole "*comuni, enti parco, province*" sono inserite le seguenti:

“nonché a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali”.

(Direzione Pianificazione territoriale)

Relazione

Com'è noto, la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio compete, ai sensi dell'art. 146, comma 6, del D.lgs. 42/2004 alla Regione che può tuttavia: “[...] delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.”.

Con la legge regionale 26 maggio 2011, n. 10 “Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, è stato aggiunto alla legge regionale n. 11/2004 il nuovo Titolo V bis – Paesaggio che, agli articoli 45 ter, quater, quinquies e sexies disciplina le competenze in materia paesaggistica rispettivamente della Regione, dei comuni, degli enti parco e delle province.

La modifica normativa proposta, in un'ottica di semplificazione e in coerenza con quanto previsto dal sopra citato articolo 146 del Codice, è volta a ricomprendere tra i soggetti ai quali la Regione delega la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio anche le forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali.

Riferimenti normativi

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”

Art. 45 ter - Competenze della Regione.

1. La Regione approva il piano paesaggistico, ovvero un piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, secondo le modalità e con i contenuti di cui agli articoli 135 e 143 del Codice. Il piano paesaggistico è adottato e approvato con le procedure di cui all' articolo 25 e può essere formato anche per singoli ambiti territoriali considerati prioritari per la pianificazione paesaggistica.

[1 bis. La Giunta regionale, in attuazione all'accordo con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) di cui agli articoli 135, comma 1 e 143, comma 2, del Codice, nelle more dell'approvazione del piano paesaggistico di cui al comma 1, procede alla ricognizione degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico e delle aree tutelate per legge di cui, rispettivamente, agli articoli 136 e 142, comma 1, del Codice.

1 ter. La ricognizione degli immobili e delle aree di cui al comma 1 bis è costituita dalla delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla loro identificazione e consiste nella trasposizione su carta tecnica regionale della perimetrazione degli stessi. (

1 quater. La Giunta regionale approva la ricognizione di cui ai commi 1 bis e 1 ter ed il relativo provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito istituzionale della Giunta regionale.].

2. Sono di competenza della Giunta regionale le funzioni amministrative di cui all' articolo 45 bis, comma 2, in relazione alle seguenti opere o lavori:

- a) di competenza dello Stato o della Regione;
- b) di enti o aziende concessionari pubblici o dipendenti dallo Stato o dalla Regione;
- c) in esecuzione di progetti soggetti a parere di un organo tecnico-consultivo regionale, anche decentrato;

d) di trasformazione urbanistico-edilizia di rilevante impatto paesaggistico, individuati sulla base di criteri contenuti in un apposito atto di indirizzo predisposto dalla Giunta regionale ai sensi del comma 6, lettera g).

3. Per opere o lavori diversi da quelli di cui al comma 2, le funzioni di cui all'articolo 45 bis, comma 2, sono delegate a comuni, enti parco e province che, riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 146, comma 6, del Codice, sono inseriti in un apposito elenco istituito presso la Giunta regionale, di seguito denominato "Elenco degli enti idonei".

4. L'Elenco degli enti idonei è tenuto dal dirigente della struttura regionale competente in materia di paesaggio; l'Elenco ed ogni suo successivo aggiornamento sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione del Veneto ed acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Gli enti di cui al comma 3 comunicano alla Giunta regionale ogni mutamento che incida sul possesso dei requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi per l'esercizio delle funzioni delegate.

5. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'articolo 155, comma 2, del Codice, la vigilanza nei confronti degli enti delegati all'esercizio delle funzioni di cui al presente titolo ed è competente all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 45 bis, comma 2, nel caso in cui l'ente parco o la provincia, che agisce in via sostitutiva, non siano inseriti nell'Elenco degli enti idonei.

6. Sono altresì di competenza della Giunta regionale:

a) l'espressione del parere regionale sulla dichiarazione di notevole interesse pubblico di iniziativa ministeriale, ai sensi dell'articolo 138, comma 3, del Codice;

b) la dichiarazione di notevole interesse pubblico e le relative integrazioni, ai sensi degli articoli 140 e 141 bis del Codice;

c) l'individuazione dei beni ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici, secondo le modalità di cui all'articolo 142, comma 3, del Codice, previo parere della commissione consiliare competente;

d) la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 146, comma 10, del Codice, nel caso in cui gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica non vi provvedano entro i termini; le relative spese sono a carico dell'ente commissariato ai sensi dell'articolo 30;

e) la redazione di atti di indirizzo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica e della applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 167 del Codice;

f) la redazione di atti di indirizzo per l'istituzione e il funzionamento delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 45 nonies;

g) la redazione degli atti di indirizzo finalizzati all'individuazione delle opere e lavori di trasformazione urbanistico-edilizia di rilevante impatto paesaggistico di cui al comma 2 lettera d), con riferimento alle caratteristiche dimensionali, tipologiche, localizzative e al contesto paesaggistico-ambientale degli interventi;

h) la promozione di iniziative per il recupero di aree interessate da degrado paesaggistico, ivi compresi gli interventi di rimozione dei manufatti che determinano una significativa compromissione dei valori paesaggistici tutelati, nonché le modalità di finanziamento delle stesse. A tal fine la Giunta regionale, su segnalazione degli enti territoriali competenti nonché dei soggetti portatori di interessi diffusi, sentita la competente commissione consiliare, adotta un programma biennale degli interventi di interesse regionale per il recupero e la valorizzazione del paesaggio veneto. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1 bis, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 "Disposizioni in materia di condono edilizio";

i) la promozione di attività di formazione e aggiornamento in materia paesaggistica.

i bis) la promozione della formazione dei Parchi agro-paesaggistici-sovracomunali, per la tutela e valorizzazione del territorio rurale, del paesaggio e delle attività agricole, anche con la partecipazione dei produttori locali e degli abitanti delle aree interessate. I parchi hanno le seguenti finalità:

- 1) l'arresto della dispersione insediativa e il conseguente contenimento del consumo di suolo;
- 2) la formazione di una rete ecologica estesa a scala territoriale e la salvaguardia della biodiversità;
- 3) la progressiva riconversione dell'agricoltura verso la multiproductività, favorendo la sicurezza alimentare, le filiere corte, l'agricoltura biologica e quella che recupera le tradizioni locali e che preserva la biodiversità;
- 4) il ritorno alla terra con il recupero dei terreni abbandonati o sottoutilizzati e la creazione di nuove economie connesse all'agricoltura;
- 5) la tutela dei beni storici e culturali presenti nel territorio rurale, lo sviluppo dei valori paesaggistici e della qualità dell'abitare, la diffusione dei principi della bioarchitettura, la creazione di itinerari culturali;
- 6) la bellezza e il decoro del paesaggio.

Art. 8 - Modifiche all'articolo 45 quater della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 45 quater della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 sono aggiunte le parole: "*, anche attraverso forme di convenzionamento con gli Enti Parco regionali*".

(Direzione Pianificazione territoriale)

Relazione

La modifica proposta, in coerenza con la finalità di promozione di forme di cooperazione tra enti che favoriscano, tra l'altro, una maggiore qualità dei servizi erogati ai cittadini, consente ai comuni di esercitare le funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio ad essi delegate anche attraverso forme di convenzionamento con gli Enti Parco regionali inseriti nell'Elenco degli enti idonei.

Riferimenti normativi

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"

Art. 45 quater - Competenze dei comuni.

1. Per opere o lavori non di competenza della Giunta regionale ai sensi dell' articolo 45 ter, comma 2, i comuni inseriti nell'Elenco degli enti idonei sono delegati ad esercitare le funzioni di cui all' articolo 45 bis, comma 2.

Art. 9 - Modifiche all'articolo 45 septies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

1. Dopo il primo periodo del comma 2 bis dell'articolo 45 septies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è inserito il seguente: "*Gli Osservatori locali per il paesaggio aderiscono alla Rete regionale al fine di avvicinare, rafforzare ed estendere i principi della Convenzione Europea a tutto il territorio regionale.*".

(Direzione Pianificazione territoriale)

Relazione

Il Titolo V bis della legge regionale n. 11/2004 – introdotto dalla legge regionale n. 10/2011 - è dedicato ed intitolato al "Paesaggio"; in particolare, l'articolo 45 septies ha istituito l'Osservatorio regionale per il paesaggio con il compito di predisporre studi,

raccogliere dati e formulare proposte per la determinazione degli obiettivi di qualità del paesaggio.

In questi anni di attività l'Osservatorio regionale ha altresì promosso la costituzione di osservatori in ambito locale, come luogo privilegiato per poter raccogliere le indicazioni che le popolazioni percepiscono come esigenze primarie e, conseguentemente, adottare iniziative specifiche rispondenti alle suddette esigenze.

Successivamente all'attivazione di alcuni osservatori sperimentali, con DGR n. 118/2013, è stata istituita la Rete regionale degli osservatori per il paesaggio, composta dall'Osservatorio regionale e dagli Osservatori locali che si riconoscono nei principi in materia di paesaggio stabiliti dalla Convenzione europea e dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Infine, con DGR n. 57/2022, è stata aggiornata la disciplina per la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale per il paesaggio e della Rete regionale degli Osservatori locali. Alla luce di tali recenti mutamenti, si ritiene opportuno apportare modifiche all'articolo 45 septies al fine di incentivare ulteriormente le attività svolte dagli Osservatori aderenti alla rete in tema di rilevazione e monitoraggio delle trasformazioni, nonché di formazione e di sensibilizzazione volte a favorire la partecipazione delle popolazioni alle politiche e alle azioni di tutela e valorizzazione del paesaggio.

Riferimenti normativi

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"

Art. 45 septies - Osservatorio regionale per il paesaggio.

1. Ai sensi dell'articolo 133 del Codice è istituito, presso la competente struttura della Giunta regionale, l'Osservatorio regionale per il paesaggio.

2. L'Osservatorio regionale per il paesaggio predispone studi, raccoglie dati e formula proposte per la determinazione degli obiettivi di qualità del paesaggio.

2 bis. L'Osservatorio regionale per il paesaggio coordina la Rete regionale degli Osservatori locali di cui al comma 2 ter che si riconoscono nei principi in materia di paesaggio stabiliti dalla Convenzione europea del paesaggio e dal Codice. Le modalità di adesione degli Osservatori locali per il paesaggio alla Rete regionale sono disciplinate dalla Giunta regionale.

2 ter. Gli Osservatori locali per il paesaggio sono forme organizzative costituite da soggetti pubblici e privati, finalizzate a rilevare e monitorare lo stato delle pressioni sul territorio nonché a favorire la partecipazione delle popolazioni alle politiche e alle azioni di tutela e valorizzazione del paesaggio. Gli Osservatori locali concorrono altresì a dare concreta applicazione ai principi enunciati nella Convenzione europea del paesaggio.

2 quater. L'Osservatorio regionale, in collaborazione con gli Osservatori locali valuta i caratteri del paesaggio locale, le dinamiche e le pressioni che li modificano, accerta i degni in atto, con lo scopo di aumentare e diffondere la conoscenza dei paesaggi del Veneto.

2 quinquies. Gli Osservatori locali, per il perseguimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio veneto, al fine di poter acquisire contributi e servizi da parte di soggetti pubblici e privati, possono costituirsi in forma associativa.

3. L'Osservatorio regionale per il paesaggio collabora con l'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio con i comuni, le comunità montane, gli enti parco, le province e con il Ministero per i beni e le attività culturali ai fini della conservazione e valorizzazione del paesaggio.

CAPO V Disposizioni finali

Art. 10 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 11 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di protezione civile.....	5
Art. 1 - Modifica all'articolo 24 della legge regionale 1° giugno 2022, n. 13 "Disciplina delle attività di protezione civile".....	5
CAPO II - Disposizioni in materia di ambiente.....	6
Art. 2 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente".....	6
Art. 3 - Abrogazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 79 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".....	8
Art. 4 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche".....	9
Art. 5 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge finanziaria 2010)"".....	11
CAPO III - Disposizioni in materia di interventi per gli edifici di culto ...	13
Art. 6 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione".....	13
CAPO IV - Disposizioni in materia di governo del territorio.....	13
Art. 7 - Modifiche all'articolo 45 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".....	13
Art. 8 - Modifiche all'articolo 45 quater della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".....	16
Art. 9 - Modifiche all'articolo 45 septies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".....	16
CAPO V Disposizioni finali	17
Art. 10 - Clausola di neutralità finanziaria.	18
Art. 11 - Entrata in vigore.....	18